



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Spett.le
ISVAP
Via del Quirinale, 21
00187 Roma

Prot. n. 10/2010

Trasmesso via e-mail a
regolamentogese@isvap.it

**Oggetto: Commenti al documento in pubblica consultazione n. 37/2009
“Schema di Regolamento concernente la costituzione e l’amministrazione
delle gestioni separate delle imprese che esercitano l’assicurazione sulla
vita”.**

Si riportano di seguito le osservazioni al testo del Regolamento in pubblica consultazione:

TITOLO I – Disposizioni di carattere generale

Art. 4 - (Principi generali)

1. Nella amministrazione della gestione separata le imprese assicurano la parità di trattamento di tutti gli assicurati, evitando disparità che non siano giustificate dalla necessità di salvaguardare, nell’interesse della massa degli assicurati, l’equilibrio e la stabilità della gestione stessa. A tal fine, le imprese perseguono politiche di gestione e di investimento atte a garantire nel tempo una equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della gestione separata.

L’articolo introduce l’obbligo per le imprese di assicurare la parità di trattamento degli assicurati mediante la loro attività di amministrazione. Esso ammette disparità di trattamento (nel senso della definizione delle politiche di realizzo delle plus/minus potenziali) solo se finalizzate alla salvaguardia dell’equilibrio e della stabilità della gestione.

Nel secondo capoverso viene esplicitato un concetto ancora più stringente: le imprese perseguono politiche di gestione e di investimento atte a garantire nel tempo una equa partecipazione ai risultati finanziari.

La difficoltà interpretativa incontrata risiede nel definire il concetto di equa partecipazione ai risultati nel tempo.

Si chiede di spiegare se il riferimento a “politiche di gestione e di investimento atte a garantire nel tempo una equa partecipazione agli investimenti”, riguardi o meno il realizzo continuativo nel tempo di minus e plus da valutazione al fine di ottenere un rendimento “equo”, ovvero il più possibile privo di “salti” (“smoothing”, secondo la terminologia anglosassone), per le diverse generazioni annue di polizze, strategie peraltro non sempre realizzabili in particolari contesti finanziari.

Appare inoltre opportuno evidenziare che l’”amministrazione della gestione separata”, cioè la politica di gestione degli attivi, e “le condizioni contrattuali delle singole tariffe agganciate alla gestione stessa” sono due aspetti distinti.

Tale distinzione dovrebbe marcare una precisa indicazione operativa per le imprese:

- l’”amministrazione della gestione separata” deve essere ispirata da principi di salvaguardia della stabilità dei risultati con riferimento all’intera collettività, escludendo ogni eventuale azione o strategia mirata al conseguimento di risultati legati a particolari sottogruppi di contratti;
- le condizioni contrattuali, che individuano il rapporto diretto tra cliente ed Imprese di assicurazioni, possono privilegiare invece particolari sottogruppi di contratti e quindi continuare a prevedere, in ragione per esempio delle caratteristiche di particolari contraenti (collettive ad elevato importo di premio, contratti al servizio di finalità di particolare rilievo sociale quali scopi di natura previdenziale ovvero impegni contenuti nei contratti di lavoro), che siano salvaguardate possibili condizioni economiche differenziate (quanto a livello dei caricamenti espliciti, dell’aliquota di retrocessione o di ritenzione dei rendimenti, ecc.) nell’ambito della gestione separata.

Per tali motivazioni si ritiene opportuno che le indicazioni in tema di contratti stipulati da un medesimo contraente non tengano conto delle polizze stipulate da:

- a) fondi pensione a fronte degli impegni previdenziali assunti verso gli iscritti. Detti impegni vengono di norma assunti per durate di lungo periodo e non seguono logiche speculative;
- b) datori di lavoro per la garanzia di specifici istituti contrattuali quali TFR ed altri istituti similari connessi alla cessazione del rapporto di lavoro/collaborazione.

Relativamente alle gestioni separate dedicate ai PIP appare opportuno inserire una previsione che escluda espressamente l’applicazione della disposizione relativa alle polizze stipulate da un unico contraente (comma 2).

TITOLO II - Costituzione della gestione separata

Art. 5 - (Adempimenti per la costituzione della gestione separata)

1. L'organo amministrativo delibera la costituzione di ciascuna gestione separata ed approva il relativo regolamento e le successive modifiche.

2. Nella delibera di costituzione di cui al comma 1, l'organo amministrativo, al fine di garantire il rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 4, individua gli importi massimi che, rispetto alla dimensione della gestione separata, possono essere movimentati in entrata ed in uscita da un unico contraente mediante contratti a prestazione rivalutabile, nonché i periodi di permanenza minima nella gestione separata e le condizioni economiche per l'uscita.

Nel riconoscere la necessità e l'importanza degli interventi a tutela degli assicurati in termini di limitazioni degli importi movimentabili, di limiti temporali e di regole di uscita anticipata previsti al comma 2, si segnala che ad oggi, nelle gestioni separate, convivono tipologie contrattuali profondamente diverse, per finalità, entità e frequenza dei cash flow.

Sembrerebbe opportuno inoltre che i limiti massimi di importo movimentabili, sia in entrata che in uscita, siano espressi in termini percentuali del patrimonio della gestione separata. Detta previsione dovrebbe essere formulata in modo da consentire opportune deroghe in fase di avvio della gestione separata ed eventualmente in fase di chiusura/dismissione della stessa (per esempio in fase di run-off della gestione)

Si osserva anche che, nella definizione dei contenuti del regolamento delle gestioni separate e più in particolare nell'individuazione e nella verifica degli aspetti di tutela di cui all'art. 5 comma 2, la figura istituzionale dell'Attuario Incaricato Vita, proprio nella sua funzione di responsabile della sufficienza delle basi tecniche e della profittabilità delle tariffe, trova una sua naturale collocazione professionale.

Sembra opportuno che per le suddette attività venga previsto un presidio attuariale qualificato, suggerendo l'inserimento esplicito di tali attività fra i compiti dell'Attuario Incaricato Vita, anche in considerazione delle implicazioni che tali decisioni hanno indirettamente sulla profittabilità dei prodotti, in materia di valutazione del rendimento prevedibile e nelle altre analisi di ALM.

Entrando ancora nel merito delle determinazioni che il CdA è chiamato ad assumere relativamente alle polizze stipulate da un unico contraente, si ritiene opportuno quindi consentire espressamente che l'indicazione degli importi massimi movimentabili in entrata ed in uscita sia espresso in termini percentuali rispetto al patrimonio delle gestioni.

Quanto all'indicazione del periodo di permanenza minima nella gestione separata e per le condizioni di uscita da applicare, sembrerebbe naturale riferirsi a quanto riportato nelle

condizioni di polizza delle singole tariffe. La delibera del CdA dovrebbe quindi poter rinviare espressamente, per tale indicazione, alle condizioni di polizza dei singoli prodotti.

Art. 6 - (Regolamento della gestione separata)

Si riscontra che il recepimento di questo Regolamento determinerebbe delle discrasie con riferimento alla disciplina normativa relativa ai fondi interni.

In particolare, ci si riferisce a:

- limiti di investimento in relazione ai rapporti infragruppo;
- indicazione della tipologia dei contratti e dei segmenti di clientela a cui è eventualmente dedicata la gestione/fondo;
- voci di spesa che possono essere addebitate alla gestione/fondo, tenuto ovviamente conto delle particolarità dei fondi interni; al riguardo sarebbe opportuno consentire, anche nel caso delle gestioni separate, l'adozione della stessa definizione prevista per i fondi interni relativamente all'acquisto e alla vendita degli attivi - oneri inerenti all'acquisizione ed alla dismissione degli attivi ed ulteriori oneri di diretta pertinenza (tale previsione sembra sufficientemente ampia da ricomprendere il costo per le imposte di bollo, le spese legali sostenute per recupero crediti su obbligazioni insolventi, etc.) - nonché prevedere espressamente anche per le gestioni l'imputazione delle spese di amministrazione e custodia dei titoli.

Eventuali retrocessioni riconosciute alle Compagnie dai gestori finanziari dovranno essere contrattualizzate al fine di caratterizzare i riconoscimenti di commissioni o compensi quali componenti reddituali all'interno delle gestioni separate.

Per quanto riguarda l'indicazione della valuta di denominazione, è opportuno chiarire se si intende far riferimento alla valuta in cui sono espresse le prestazioni dei contratti collegati alla gestione e precisare il legame con la valuta degli investimenti, tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 40 del Codice delle Assicurazioni Private (Regole sulla congruenza) secondo cui l'impresa deve provvedere alla copertura delle riserve tecniche nel rispetto del principio di congruenza.

Da ultimo si chiede se sarà previsto un elenco on-line delle denominazioni ufficiali vigenti di tutte le gestioni separate mentre si segnala anche la possibilità che con riferimento alle caratteristiche di cui all'art. 6, comma 1 punto d) i. ii. iii. ed (e) – maggiore è la probabilità di una loro possibile modifica nel tempo, maggiore diventerebbe l'annessa necessità di rinnovare la comunicazione del regolamento aggiornato ai clienti. A questo proposito sarebbe opportuno approfondire qual'è il grado di informativa richiesto.

Art. 8 - (Determinazione dell'ammontare minimo degli attivi della gestione)

1. Il valore complessivo delle attività presenti nella gestione separata non può essere inferiore agli importi delle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazione rivalutabile collegati al rendimento della gestione stessa.

Si segnala la necessità di una più stringente qualificazione degli adempimenti a carico delle Imprese di Assicurazione e della loro tempistica.

Infatti attualmente è prescritta una volta l'anno, alla fine del periodo di osservazione annuale della gestione, la verifica del rendiconto della gestione mentre ogni 3 mesi esiste l'obbligo di redigere ed esporre i prospetti trimestrali della composizione della gestione. Si evincerebbe dal contesto del Regolamento, che abroga ad esempio il Prov. ISVAP n. 2254, che sussisterebbe in capo all'Impresa la sola produzione e trasmissione all'Organo di vigilanza, una volta l'anno, del prospetto e del rendiconto annuo della gestione.

Ai fini della valutazione di sufficienza delle riserve matematiche ed alla tempestiva segnalazione all'ISVAP di ogni situazione anche prospettica di insufficienza delle attività della gestione separata a coprire le corrispondenti riserve matematiche con indicazione anche numerica di questa insufficienza richiamata al successivo art. 14, comma 3, si segnala la necessità di un'integrazione dell'articolo 8 che consenta la valutazione delle riserve matematiche anche con metodi empirici.

In particolare, al fine di poter consentire la continua verifica di congruenza attivi-passivi sottesa dalle previsioni dell'art. 14, comma 3, si ritiene che in tutte le valutazioni di sufficienza degli attivi a copertura delle riserve matematiche, con esclusione del rendiconto annuale della gestione, sia ammesso l'utilizzo di procedure di stima "empirica" (ad esempio con l'applicazione del metodo ricorrente contabile) delle riserve matematiche della gestione separata in osservazione.

In tale ambito, per ciò che concerne la valutazione delle riserve matematiche da coprire in sede di redazione del rendiconto della gestione, si suggerisce di valutare l'opportunità che venga resa obbligatoria la certificazione di tali riserve da parte dell'attuario incaricato dalla società di revisione che potrà essere effettuata, in questo caso, utilizzando i metodi empirici citati in precedenza (prassi peraltro già diffusa sul mercato anche se di fatto non disciplinata).

3. In caso di iscrizione in bilancio di minusvalenze relative ad attività presenti nella gestione separata, l'impresa integra la gestione separata con attivi di proprietà.

L'articolazione attuale del testo normativo sembra suggerire che si debba attendere l'iscrizione in bilancio delle minusvalenze per poterle valutare e per procedere all'integrazione delle attività della gestione separata con attivi di proprietà; con riferimento a tali attivi si chiede se possano considerarsi utili ai fini delle attività della Compagnia ammesse a copertura del margine di solvibilità.

4. Ai fini dell'integrazione di cui al comma 3, l'impresa può individuare, fino all'ammontare massimo del 4% dell'importo totale di riserve matematiche della gestione separata, attivi che non concorreranno alla determinazione del tasso medio di rendimento di cui all'art. 7. Tali attivi rispettano le disposizioni in materia di investimenti di cui all'art. 9, sono caratterizzati da un elevato grado di liquidità, sono valutati a valore corrente ed iscritti in una apposita sezione del libro mastro di cui all'art. 12, comma 2.

In merito si segnala la necessità di chiarire quanto segue:

- è ammessa solo l'acquisizione di nuovi attivi in ottemperanza al divieto di trasferimento di attivi da patrimonio libero alla gestione separata posto dall'art. 10, comma 1 o è possibile eccezionalmente trasferire?;
- l'immissione di liquidità ai sensi dell'art. 8, comma 3, va considerata come un trasferimento di attivi dal patrimonio libero alla gestione separata e quindi comunicata a ISVAP entro 5 giorni? (in pratica ci si chiede se l'integrazione è regolata dall'applicazione congiunta degli artt. 8, comma 3, e 10, comma 2, o ci si sta riferendo ad altre casistiche eccezionali da motivare);
- con quali attivi la Compagnia può integrare le riserve se mancano attivi per ben più del 4% delle riserve; ed in questo caso gli attivi concorreranno necessariamente alla determinazione del rendimento della gestione?
- l'individuazione di attivi per un ammontare inferiore al 4% delle riserve matematiche, che non concorrono alla determinazione del rendimento, è ristretta alle nuove attività in ingresso di proprietà della compagnia o è allargata anche agli eventuali titoli in minusvalenza già presenti nella gestione.

Art. 9 - (Disposizioni in materia di investimento)

2. Non possono comunque costituire attivi delle gestioni separate:

- a) crediti infruttiferi, ad esclusione di quelli verso assicurati ed intermediari per premi da incassare nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di tre mesi;**
- b) gli immobili destinati all'esercizio dell'impresa;**
- c) fermo restando quanto previsto dal precedente art. 8, comma 5, i crediti verso i riassicuratori.**

Relativamente al divieto di inserire i crediti infruttiferi tra gli attivi delle gestioni, tenuto conto che la motivazione della disposizione in parola è quella di non deprimere il rendimento delle gestioni stesse con conseguente penalizzazione degli assicurati, si ritiene necessario un chiarimento circa la mancata esclusione di altre tipologie di attivi ugualmente in grado di penalizzare il rendimento per gli assicurati quali immobilizzazioni immateriali, spese di acquisizione da ammortizzare, etc..

In particolare, con riferimento ai crediti di imposta è opportuno chiedere maggiori chiarimenti in merito al comportamento da adottare considerato che oggi detti crediti possono essere computati mentre, invece, la nuova disposizione sembra escluderli, pur essendo gli stessi caratterizzati da una maggiore certezza in termini di riscossione rispetto ai crediti nei confronti degli assicurati (dalla lettura dell'articolo 9, comma 2, punto a, l'operazione non sembra più ammissibile ma risulterebbe confinata ai soli attivi di Classe C a copertura di "altre riserve" - riserva per spese future, riserva per somme in corso di pagamento, ecc.). Inoltre, relativamente ai crediti verso gli assicurati, andrebbe precisato quale rendimento si debba riconoscere per i periodi di ritardato pagamento e quali criteri utilizzare in caso di cancellazione di tali crediti dalle gestioni.

Infine con riferimento agli allegati al Regolamento si richiedono le seguenti precisazioni:

1) RENDICONTO DELLA GESTIONE - ALLEGATO A


Specificare meglio il significato del campo aliquota di retrocessione, se debba intendersi minima, media o media ponderata.

2) PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE SEPARATA - ALLEGATO C

Il prospetto riporta:

- importi da libro mastro al netto degli attivi che integrano la copertura delle riserve matematiche;
- importi da ultimo bilancio approvato (riferiti agli attivi della colonna precedente?);
- valore corrente degli attivi portati ad integrazione ma che non concorrono alla determinazione del rendimento.

Si evidenzia il fatto che nel caso in cui l'integrazione della copertura superi il 4% delle riserve matematiche (fattispecie poco probabile ma non da escludere a priori) nel prospetto così come predisposto non vengono riportati gli attivi ad integrazione che eccedono tale limite.

Il Presidente
(Prof. Giuseppe Orrù) —


Roma, 15 febbraio 2010